

Udine, 22 dicembre 2017

Prot. n. 655.

OGGETTO: il 2017 si chiude con l'approvazione delle attese leggi regionale e nazionale a favore degli operatori sociali "privi di titoli".

Dobbiamo fare una premessa: il nostro commento si riferisce a due normative non ancora perfezionate, come sono la legge finanziaria 2018 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (approvata, ma in attesa di pubblicazione sul BUR) e quella nazionale, che proprio in queste ore è soggetta alle votazioni finali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Ma i principi, finalmente stabiliti in forma difficilmente reversibile, e la grande attesa di migliaia - centinaia di migliaia, sul piano nazionale - di operatrici ed operatori dei servizi sociali, sanitari, educativi e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, richiedono un'informazione tempestiva, in attesa di valutare poi a gennaio il complesso delle manovre e le loro ricadute sul welfare pubblico e sulla stessa cooperazione sociale.

La normativa regionale si sostanzia in un emendamento all'articolo 8 della legge finanziaria, presentato dal capigruppo di maggioranza, su spinta del vicepresidente della Regione ed Assessore all'Economia Sergio Bolzonello:

B) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

CLAUSOLA SOCIALE

<<3 bis. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere clausole sociali ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

EDUCAZIONE PRIVI DI TITOLO

3 ter. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia di figure professionali del sistema integrato dei servizi sociali, ivi compresi i servizi di integrazione sociosanitaria, il personale già operante a qualunque titolo nella suddetta area alla entrata in vigore della presente legge regionale, continua a svolgere le relative funzioni fino al collocamento in quiescenza, salvo l'obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati od autorizzati dall'Amministrazione regionale.>>.

Si tratta della definizione di due principi importanti:

- il c. 3 bis riproduce in parallelo quanto disposto dall'articolo 50 del Codice degli Appalti, con una sottile sottolineatura linguistica, tesa a rafforzare l'obbligo delle

stazioni appaltanti di inserire la "clausola sociale" a tutela di tutte le persone – in maggioranza assoluta donne – che lavorano negli appalti;

- il c. 3 ter, nel suo disposto correlato con il precedente comma, garantisce la stabilizzazione del personale impiegato come "operatore privo di titolo", fatta salva sia la normativa, nazionale e regionale, sui titoli professionali, e conservandosi l'obbligo di formazione professionale.

Si tratta di due grandi principi di civiltà: perché chi lavora negli appalti deve avere pari diritti rispetto agli altre/i lavoratrici e lavoratori, e perché gli operatori "privi di titoli" – espressione che per altro corrisponde a precise figure contrattuali, inserite nei CCNL del Terzo Settore – sono in realtà persone magari relativamente anziane, che lavorano talvolta da decenni, e che i servizi socio-sanitari-educativi e di inserimento lavorativo li hanno spesso concepiti, ideati, progettati e realizzati. Non conosciamo un caso di laureato come "terapista occupazionale" impiegato nel settore della cooperazione sociale di inserimento lavorativo, mentre conosciamo una pluralità di lavoratori divenuti ottimi operatori sociali, e di operatori sociali divenuti splendidi maestri d'arte o dirigenti d'azienda.

Persone tutt'altro che poco professionali, che talvolta sono la maggioranza del personale di associazioni, fondazioni, cooperative sociali e financo dei servizi pubblici. Persone su cui le cooperative sociali ed i bilanci pubblici hanno investito risorse ingentissime, in termini di formazione ed aggiornamento. Persone spesso plurititolate, come ha dimostrato uno studio realizzato due anni fa dalle associazioni cooperative regionali (che alleghiamo alla presente), che ha evidenziato la notevole presenza di laureati – la categoria più rappresentata sono gli psicologi! – e di diplomati.

Perché si è arrivati ad una situazione in cui c'è questa grande presenza di operatori "privi di titoli"? Non certo per colpa delle persone, né delle cooperative sociali e degli altri enti del Terzo Settore! La nostra regione non ha mai operato nella formazione degli educatori, quando non era necessaria (fino al 1997) la laurea per questa figura professionale. Parimenti, in materia di addetti all'assistenza, se sono stati banditi i corsi per OSS, essi sono sempre stati grandemente sottostimati, col risultato che non si riesce mai neanche a garantire il turn-over del personale. D'altronde, se si prescinde dallo studio sopra citato, non esistono vere stime ufficiali dei fabbisogni formativi da parte della Regione.

Per altro, questi problemi, se non verranno adottate nuove priorità, sia in termini di valutazione dei fabbisogni che di investimento di risorse sulla formazione, saranno destinati a deflagrare, con conseguenze gravissime per l'utenza. Si pensi ad esempio alla carenza progressiva di medici - a livello nazionale, oltre che regionale – oppure al fatto che la Facoltà di Medicina di Udine forma Educatori Professionali con un numero chiuso di soli 50 posti (dati relativi al corrente anno accademico).

Per questo motivo riteniamo essenziale che, a livello della nostra regione, si sia creato un vasto consenso trasversale tra le forze politiche: non solo la maggioranza di centrosinistra, ma anche il Movimento 5 Stelle e l'opposizione di centrodestra, il cui leader Riccardo Riccardi ha affermato significativamente "io per le tutele di chi lavora sono sempre d'accordo".

Veniamo dunque a quanto avvenuto a livello nazionale, con l'approvazione di un estratto essenziale della proposta di legge "Iori" attraverso un emendamento della legge finanziaria 2018 (commi dal 333 quater al 333 undecies).

Sul piano della tecnica legislativa, si tratta certamente di un procedimento anomalo: ma a maggior ragione tale fatto sottolinea l'urgenza di risposte legislative su questo terreno. Vengono così regolate, nei diversi ambiti le professioni dell'educatore professionale socio-sanitario (finora EP laureato da Medicina) e dell'educatore professionale socio-pedagogico (finora laurea in Scienze dell'Educazione e similari), oltre alla laurea specialistica del pedagogista.

Anche al livello nazionale – con un coordinamento di norme che si rafforzano reciprocamente, tra il testo elaborato della on. prof. Vanna Iori e quello patrocinato dal vicepresidente Fvg Sergio Bolzonello – si fornisce una soluzione per gli operatori "privi di titoli", attraverso tre canali:

- 1) l'ottenimento del titolo di educatore professionale psico-pedagogico con un anno di frequenza di un «corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari [...] organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza», nei seguenti casi: «a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi [...]; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale» (corsi che dovranno essere svolti entro un triennio);
- 2) l'acquisizione diretta della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per «coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali [specifici], a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio
- 3) chi documenti almeno dodici mensilità, anche non continuative, nella mansione di educatore, pur non acquisendo il titolo, conserverà il diritto a continuare a lavorare. Esso infatti «possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore».

Si tratta di norme, che valutiamo positivamente: anche se ci sono limiti importanti, come la divisione tra i due tipi di educatori: cui si aggiungono altre categorie simili, dai tecnici della riabilitazione psichiatrica ai terapisti occupazionali... tutte divisioni che hanno senso per le corporazioni accademico-professionali, ma costituiscono solo

complicazioni nella vita reale dei servizi, dove l'interdisciplinarietà è un fondamentale fattore di efficienza ed efficacia.

Esse entreranno in vigore, insieme alla legge finanziaria, tra pochi giorni: il 1° gennaio prossimo.

Nel complesso, quindi, la fine del 2017 rappresenta un progresso importantissimo per gli operatori del welfare pubblico friulgiuliano ed italiano.

Il Presidente
(Gian Luigi Bettoli)